



STATUTO ASSOCIAZIONE

“STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI - ETS”

ART.1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

E' costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione volontaria senza scopo di lucro, disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., denominata “Strada dei Vini e Sapori Mantovani Ente del Terzo Settore”, in breve denominabile anche come “Strada dei Vini e Sapori Mantovani – ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione” o “Strada”.

È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune Mantova, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Mantova non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire uffici, delegazioni, sedi secondarie, unità locali sia in Italia che all'estero se ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi.

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali tra cui in particolare l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, individuata dal territorio mantovano, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:
 - valorizzare e promuovere il territorio attraverso il turismo, le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, le tipicità locali legate alla storia ed alle tradizioni delle piccole aziende familiari dei territori mantovani, le attività agricole svolte sul territorio, fondamentali per la salvaguardia dei paesaggi e delle biodiversità agricole e naturali, la produzione di specialità enogastronomiche, le produzioni dell'economia sostenibile sotto l'aspetto ambientale ed etico;
 - valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
 - promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attenta alle problematiche territoriali ed ambientali attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato tra cui in particolare:

- diffondere l'immagine e la conoscenza del territorio e della Strada in via diretta attraverso convenzioni con strutture esterne; utilizzo di strutture mediatiche, informatiche e giornalistiche; iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione ed unità operative; azioni di commercializzazione anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici; attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada e di tutta la zona di produzione;
- promuovere attività di informazione ed educazione enogastronomica ed alimentare in genere anche attraverso l'attività di altre associazioni;
- favorire l'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia ed attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale, tra cui in particolare le seguenti:

- incentivare lo sviluppo economico territoriale attraverso la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi; favorire azioni di commercializzazione turistica del territorio mantovano anche dotandosi di strutture proprie adatte allo scopo;
- definire nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della Strada ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
- promuovere e favorire ogni attività e iniziativa finalizzata a migliorare l'immagine e l'economia del territorio in ogni suo aspetto e forma attraverso:
 - 1) l'organizzazione di pacchetti enoturistici, gastronomici e di soggiorno;
 - 2) studi di mercato e indagini sulle tendenze dei consumatori;
 - 3) creazione di servizi comuni agli associati nel contesto delle prenotazioni degli itinerari, delle visite e dei soggiorni;
 - 4) la realizzazione e la promozione di attività, anche commerciali e con caratteristiche imprenditoriali, in proprio o attraverso fornitori, collaboratori, partners, finalizzate alla promozione e commercializzazione dei beni e dei servizi prodotti e forniti dai soci attraverso strutture, unità locali o mezzi informatici (e-commerce) sempre nel rispetto degli scopi e finalità dell'Associazione;

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati. L'Associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine,

- l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - c) favorire la collaborazione fra tutti gli enti, le associazioni, le strutture ed i soggetti operanti nel territorio al fine di garantire e tutelare il raggiungimento degli scopi sociali e l'immagine della Strada;
 - d) esercitare una azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;
 - e) definire nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della Strada ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
 - f) rappresentare in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, qualora convergenti tutelandone il logo e il nome in ogni sede;
 - g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 – SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possano essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) Produttori vitivinicoli singoli o associati;
- b) Produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;
- c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti;
- d) Comuni, Enti locali pubblici o privati, l'Amministrazione Provinciale, la Camera di Commercio di Mantova, l'Ente Parco del Mincio, i Gal e le Associazioni Professionali presenti nel territorio della provincia di Mantova, le Associazioni di categoria e rappresentanza dei soci;
- e) Enotecche, botteghe del vino e dei prodotti tipici alimentari;
- f) Esercenti attività di ristorazione e ricettive;
- g) Albergatori, ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;
- h) Esercenti l'attività di agriturismo;
- i) Imprese individuali, artigiane e commerciali con attività compatibili con gli scopi dell'Associazione;
- j) Associazioni culturali e turistiche locali, Associazioni del Terzo settore, di promozione sociale con scopi sociali attinenti a quelli della presente Associazione;
- k) Professionisti e studi professionali operanti nel territorio compatibili con gli scopi sociali;



- l) Altri soggetti individuati dall'assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a far parte dell'Associazione è la presenza costante sul territorio della Provincia di Mantova con proprie strutture produttive o con proprie sedi o con rappresentanze stabili. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'adesione da parte di soggetti aventi sede nei territori esterni al mantovano purchè abbiano attività da ritenersi compatibili e favorevoli con gli scopi dell'Associazione.

Per le aziende di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse a far parte dell'Associazione quelle che sono iscritte ad un Consorzio di Tutela dei prodotti o quelle il cui prodotto è stato realizzato secondo le norme previste dai relativi disciplinari adottati dalla Camera di Commercio di Mantova.

Ai fini ed agli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e se in regola con le disposizioni di statuto.

I soci ordinari devono rientrare negli standard di qualità previsti dal disciplinare di qualificazione e sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell'Associazione.

I soci onorari dell'Associazione sono coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che pur non rientrando nelle categorie previste dall'art. 3 intervengono con iniziative di sostegno all'Associazione.

ART. 4 – AMMISSIONE

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere:

- a) i dati idonei a identificare il soggetto, persona fisica, o società o ente, e il suo eventuale rappresentante nei riguardi dell'Associazione;
- b) la descrizione delle proprie peculiarità di prodotto e/o di processo;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di possedere i requisiti previsti nel Regolamento;
- d) la sottoscrizione del relativo disciplinare se e per chi è dovuto;
- e) la ricevuta di versamento della quota fissa.

Il Consiglio Direttivo assume le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti decide in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di rigetto della domanda la quota verrà integralmente restituita.

Lo status di socio una volta acquisito si conserva a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo art. 7.

ART. 5 – QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI



Tutti i soci si impegnano a versare:

- a) una quota di ammissione iniziale di iscrizione;
- b) una quota fissa annuale di partecipazione determinata nell'ammontare e nei tempi dal Consiglio Direttivo;
- c) una quota annuale proporzionale, diversificata per categoria di appartenenza, da definirsi a cura del Consiglio Direttivo;

L'entità delle quote è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e potrà essere modificata in corso di esercizio solo se approvata in sede di Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obiettivi.

Le quote di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 di questo articolo non sono rimborsabili neppure parzialmente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, se in regola con il pagamento delle quote associative; hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione svolge in favore dei propri soci o associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci medesimi.

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice del terzo settore, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Il socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari, promuovere ed agevolare le finalità sociali dell'Associazione;
- b) permettere ai componenti e agli incaricati del Consiglio Direttivo di accedere direttamente o insieme ad esperti ai terreni e locali del socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della Strada al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che gli incaricati del Consiglio Direttivo compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio, come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.



- d) non recedere dall'adesione nei primi due esercizi dall'iscrizione garantendo il versamento della quota fissa anche per il secondo anno;

Le attività di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela della riservatezza.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio viene meno:

- a) per decesso del titolare della ditta individuale o per scioglimento della società o ente;
- b) per cessazione dell'attività o per cessione d'azienda;
- c) per recesso volontario del socio, da notificare a mezzo lettera, mail o Pec inviata al Consiglio Direttivo entro il 31 luglio di ciascun anno. Il recesso comunicato nei termini avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso; è escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso;
- d) per espulsione motivata da frode od inadempienza grave accertata da comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;
- e) in via automatica e senza necessità di avviso in caso di mancato pagamento della quota di competenza per due esercizi, anche non consecutivi;

in nessun caso è prevista la restituzione delle quote associative e dell'eventuale contributo straordinario.

ART. 8 – SUBENTRO

In caso di decesso del titolare o di estinzione della società o ente o di cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro o di variazione nel termine di sessanta giorni.

La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente socio. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di iscrizione iniziale.

ART. 9 – SANZIONI

Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, che non sia in regola con l'assolvimento della quota o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:

- a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi dell'Associazione, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
- c) espulsione dalla Associazione.

Il Consiglio Direttivo accertata una mancanza del socio e fermo quanto previsto ex art.7 lett. e), deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato, comunicando le sanzioni stabilite, entro 30 giorni dall'accertamento.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o per consultazione scritta, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il



collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 17, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo;

d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, di due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, così anche per la trasformazione, fusione o scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei consiglieri sono eletti fra i soci o loro rappresentanti. Un componente ciascuno spetta di diritto ai soci Camera di Commercio e gruppo Enti Locali; i rimanenti membri sono eletti fra i soci delle diverse categorie economiche individuate dall'art. 3, con l'intento di assicurare la loro rappresentanza.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli incarichi verranno assunti a titolo gratuito e potranno prevedere, solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle sole spese documentate.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea.

Il Consiglio, in particolare:

- a) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione scelto fra i consiglieri;
- c) elegge fra i suoi componenti il vicepresidente;
- d) redige il bilancio consuntivo e di previsione secondo le disposizioni di legge, corredati da idonee relazioni sull'andamento della gestione;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sulla espulsione dei soci;
- g) propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento e la gestione della Associazione;
- h) controlla i requisiti degli aderenti;
- i) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) nomina i membri del Comitato Tecnico per il buon funzionamento, il controllo e la gestione operativa dell'Associazione;
- n) decide sui conflitti di interesse fra i membri del Consiglio Direttivo e l'attività dell'Associazione;



- o) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni quadrimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La seduta può essere effettuata anche in videoconferenza ed il voto potrà essere espresso in tale modalità.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione mediante fax o mezzo elettronico o PEC e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario, nominato tra consiglieri riuniti, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
- d) proporre al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- e) conferire eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio Direttivo;

- f) vigilare sulla conservazione dei documenti e provvedere alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

L'organo di controllo e l'organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore o facoltativamente su delibera dell'assemblea. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo settore l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo e di revisione rimangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo e di revisione redigono verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Sono compiti dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio; hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla

documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come individuale all'art. 2.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dall'importo di €. 8.727 da considerarsi patrimonio indisponibile.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, chiudendo il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, composto dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto sulla gestione e dalla relazione sulla missione conseguita, e dal bilancio di previsione dell'esercizio successivo, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedono) entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio regolarmente approvato dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ART. 18 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.





ART. 19 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo o di revisione qualora questi siano stati nominati.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari, nel caso in cui alcune persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, prestino la propria attività personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro e in modo continuativo.

ART. 20 – COMITATO TECNICO

L'Associazione, per verificare i requisiti e il rispetto degli standard minimi di qualità degli aderenti, favorire e ottimizzare i rapporti nei confronti dei soci e dei soggetti esterni, nonché perfezionare ogni attività connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, può istituire un comitato tecnico composto da esperti esterni e/o da soggetti proposti dai singoli soci o individuati fra gli stessi. Le nomine saranno valutate e ratificate dal Consiglio Direttivo che ne specificherà i compiti e le modalità di lavoro. L'attività dei membri del comitato sarà da intendersi a titolo gratuito. Possono essere previsti rimborsi aventi ad oggetto spese documentate e preventivamente autorizzate. I membri del comitato dureranno in carica per mesi dodici rinnovabili di anno in anno fatta salva la facoltà di revoca o di sostituzione in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione da parte del Consiglio Direttivo. I membri potranno rimettere il proprio incarico in qualsiasi momento senza necessità di motivazione.

ART. 21 – REGOLAMENTO INTERNO E LOGO

Il funzionamento tecnico e amministrativo nonché la definizione delle attività, dei servizi e degli standard minimi di qualità sono disciplinati da un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Nel Regolamento Interno, da intendersi redatto ad integrazione del presente Statuto, possono essere stabilite le mansioni di eventuale personale dipendente, dei collaboratori e professionisti esterni dell'Associazione.

L'Associazione adotta un proprio logo che deve rappresentare l'integrazione tra la componente territoriale e produttiva della Strada. Il logo è composto *“da una linea gialla sinuosa, bordata di nero, che indica la strada che attraversa tutta la zona mantovana, toccando idealmente gli elementi di tipicità legati all'agricoltura, alla cucina, ai prodotti tipici, alla storia ed all'arte, per poi terminare in un grappolo d'uva con tre acini: giallo, rosso, viola che simboleggiano le tipologie dei vini mantovani a d.o.c.”*.

L'uso del logo è tutelato e regolamentato e viene concesso ai soci gratuitamente a tempo determinato durante la loro appartenenza all'Associazione al fine di armonizzare la comunicazione e la promozione del territorio mantovano.

ART. 22 – VOLONTARIATO E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice Del Terzo settore ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

ART. 23 – RESPONSABILITA' VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472/1997, l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun socio oppure tra gli stessi soci (ivi compresi i loro eredi o legatari o aventi causa in genere), connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Mantova, che le parti dichiarano di accettare integralmente. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale di Milano, in considerazione anche delle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Mantova. L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Mantova.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine le norme contenute del libro V del Codice Civile.

Il Presidente
(Boselli Gianni)

